

Nota informativa sul procedimento incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dall'articolo 11, comma 3, del DPR n. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano) e successive modifiche e integrazioni;
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento


Concessione di incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui:

- alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), articolo 56, comma 1, lettera c);
- al DPR n. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), titolo II, capo III e successive modifiche e integrazioni, (agli articoli del Testo unico si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato).

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. via Valdirivo n. 42, 34133 TRIESTE (in seguito CATA).

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:

Responsabile procedimento	del	ALESSANDRO QUAGLIO		
		AMBRA CROCE		
		FEDERICA HAUSER	 040 636565	
		SILVIA ELLERO	FAX 040 774685	
		VERONICA FERLICH		PEC: cataartigianatofvg@legalmail.it
Responsabile dell'istruttoria				

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento (art. 13, c. 1 bis).

Il termine per la concessione ed erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda/rendicontazione delle spese da parte dell'Ufficio competente (art. 13, c. 2).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati (art. 20):

- per l'integrazione dell'istruttoria della domanda di contributo o della rendicontazione;
- per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 13, c. 8.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 12, c. 7); all'istante è assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

☞ L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le **domande non finanziate entro il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda:

- per insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa;
- per esigenze istruttorie, sono finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo (art. 13, c. 3, 4 e 5).

Termini per la presentazione della domanda e rendicontazione delle spese

I termini per l'inoltro delle domande di contributo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sono fissati con decreto del direttore centrale competente. La domanda presentata al di fuori di tale termine è inammissibile e archiviata d'ufficio (art. 9, c. 1).

La domanda/rendicontazione delle spese è presentata per le spese sostenute fino a **quindici mesi** antecedenti la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto del Direttore centrale competente di fissazione dei termini per la presentazione delle domande di contributo (art. 9, c. 5, lettera a). È consentita la presentazione della domanda/rendicontazione delle spese per non più di due manifestazioni fieristiche nello stesso anno solare.

☞ La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti (art. 33, c. 3 legge regionale 7/2000).

Termini per integrazioni

Ove la domanda/rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine non superiore a **30 giorni** per la regolarizzazione; è consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di **10 giorni**, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui sopra. Ove la domanda/rendicontazione permanga irregolare o incompleta vengono assegnati ulteriori **15 giorni**, trascorsi inutilmente i quali l'Ufficio procede sulla base della documentazione agli atti.

Le eventuali variazioni intervenute tra la presentazione della domanda/rendicontazione del soggetto beneficiario (es. trasformazione d'impresa) vanno comunicate tempestivamente all'Ufficio competente; si rinvia all'articolo 23.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI (cfr. art. 21)

Mantenimento dei requisiti soggettivi L'impresa beneficiaria e, nel caso di consorzi, le singole imprese consorziate, devono mantenere i seguenti requisiti soggettivi fino alla liquidazione del contributo (art. 2, c. 8):

- l'iscrizione in uno dei quattro Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti nella regione FVG;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive (art. 9, c.2 D.Lgs. 231/2001).

Divieto di cumulo Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese (art. 8).

Divieto generale di contribuzione Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi (art. 13, c. 9).

Sicurezza sul lavoro In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Ulteriori obblighi I beneficiari degli incentivi devono inoltre rispettare i seguenti obblighi (art. 21):

- consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

- rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
- prima della concessione del contributo, rilasciare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al «de minimis» entro **quindici giorni** dalla richiesta dell'Ufficio competente (art. 13, c. 8 – cfr. paragrafo successivo);
- comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa, quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata.

Limiti di spesa e contributo (art. 35) Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- importo minimo pari a 2.000,00 euro;
- importo massimo pari a 25.000,00 euro.

- contributo base: **30%**;
- maggiorazione del contributo per l'imprenditoria giovanile/femminile o per l'impresa localizzata in zona montana di cui all'allegato C: **10%**;
- maggiorazione del contributo per l'attribuzione del rating di legalità: **5%**.

Archiviazione della domanda di contributo e della rendicontazione della spesa

La domanda/rendicontazione è archiviata d'ufficio nei seguenti casi (art. 12, c. 6):

- a) la domanda per accedere agli incentivi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 9, c. 1;
- b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta o presentata secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'articolo 11, c. 1 e l'irregolarità non è sanabile;
- c) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- d) la documentazione pervenuta risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;
- e) il termine di quindici giorni di cui all'articolo 13, comma 8, per inoltrare la dichiarazione sul «de minimis» decorre inutilmente;
- f) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4;
- g) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Adempimenti relativi al regolamento (CE) 1407/2013 – aiuti “de minimis” Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis» il legale rappresentante **dell'impresa unica** dichiara, in sede di presentazione della domanda di contributo (dichiarazione semplice) e prima della concessione del contributo (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), il mancato superamento ovvero il superamento del limite complessivo di 200.000,00 euro (100.000,00 euro se l'impresa è attiva nel settore del trasporto su strada). La dichiarazione sostitutiva è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione FVG all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.

☞ Per l'effettuazione di tale calcolo in sede di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vanno presi in considerazione:

- gli aiuti «de minimis» ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La dichiarazione deve riguardare l'«impresa unica» come definita dall'art. 2, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013. È impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- l'ammontare dell'incentivo oggetto della domanda di contributo, così come quantificato preventivamente dal CATA è comunicato all'impresa prima della concessione.

Ispezioni e controlli Il CATA è autorizzato:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 25);
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi (art. 17, c. 1, lett. b).

☞ MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL' INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > ARTIGIANATO E SU QUELLO DEL CATA.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate al finanziamento del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3, della L.R. 12/2002 al CATA, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (cfr. Titolo III del DPR 33/2012 e art. 68 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ad es. soggetti gestori di altri procedimenti di finanziamenti, limitatamente ai dati contenuti in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche acquisiti da o comunicati ad altri soggetti – CCIAA, Prefetture UTG, Autorità Giudiziaria saranno trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione amministrativa e le relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e la sospensione o revoca dei finanziamenti (L.R. 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il procedimento. Se la presentazione dell'istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la completezza dell'istanza stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l'incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l'eventuale revoca/annullamento di provvedimenti positivi già emessi.

Il **titolare del trattamento** dei dati è il CATA e **gli incaricati del trattamento** dei dati i funzionari del CATA responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo "Responsabile del procedimento e dell'istruttoria".

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che si riproduce integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro

comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).